

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679-bis

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Presentato il 23 ottobre 2014

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, dell'articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 21, commi 8 e da 15 a 20, dell'articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell'articolo 31, commi da 8 a 10 e 20, dell'articolo 32, comma 6, e dell'articolo 41 del disegno di legge n. 2679)

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI
E GESTIONI PREVIDENZIALI

ART. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato).*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

ART. 2.

(Gestioni previdenziali).

1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli

importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA, PER L'OC- CUPAZIONE E PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRE ESIGENZE

CAPO I

MISURE PER LA CRESCITA

ART. 3.

*(Fondo per la realizzazione del Piano
« La buona scuola »).*

1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano « La buona scuola », con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano « La buona scuola », con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

ART. 4.

(Stabilizzazione del bonus di 80 euro).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« *1-bis.* Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro ».

2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma *1-bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, riportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferi-

mento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

ART. 5.

*(Deduzione del costo del lavoro
dall'imponibile IRAP).*

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-*septies* è aggiunto il seguente:

« 4-*octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-*bis*, 4-*bis.1* e 4-*quater* ».

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « 4-*bis.1* » sono aggiunte le seguenti: « e 4-*octies* ».

ART. 6.

*(Trattamento di fine rapporto
in busta paga).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

« 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della

quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente »;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis ».

2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo.

3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 ad-

detti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finan-

ziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).

1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).* — 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisi-

zione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'im-

posta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di

euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione

di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo

di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 5.

7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.

8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

ART. 8.

(*Ecobonus e ristrutturazione*).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, alinea, le parole da: « La detrazione è pari a » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2015 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

ART. 9.

*(Regime fiscale agevolato
per lavoratori autonomi).*

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'im-

presa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera a), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno

degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai

medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica da operarsi nella dichiarazione

dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

9. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

10. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

12. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi,

realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e suc-

cessive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

18. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.

19. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfe-

tario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

20. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

21. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, nonché le condizioni di cui al comma 12, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno suc-

cessivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.

22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 11 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 24 a 31.

24. Per i soggetti di cui al comma 23 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

25. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 23 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

26. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 23 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

27. Ai soggetti di cui al comma 23 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni

dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

28. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 4. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 1. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nell'anno della richiesta stessa.

30. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 1.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

32. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 35:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

33. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completa-

mento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

36. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

ART. 10.

*(Misure per l'efficienza
del sistema giudiziario).*

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive).

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro

un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

ART. 12.

*(Sgravi contributivi per assunzioni
a tempo indeterminato).*

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,

hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.

5. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.

ART. 13.

(Misure per la famiglia).

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno,

per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando rela-

zioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e il limite di reddito di cui al comma 1, secondo periodo.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

ART. 14.

(Contrasto della ludopatia).

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39,

comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

ART. 15.

(Erogazioni liberali alle ONLUS).

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: « per importo non superiore a 2.065 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro annui »;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: « per importo non superiore a 2.065,83 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

ART. 16.

(Cofinanziamento e cessione di frequenze).

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo *Supplemental Down Link* (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

ART. 17.

(Politiche invariate)

1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa

di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto tra le regioni, mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

11.

.....

12. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

13. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

16. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come

comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

19. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.

20.

.....

21. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

22.

.....

23.

.....

ART. 18.

(Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio 2016 »;

b) le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

c) le parole: « 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, » sono soppresse;

d) le parole: « 7.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4.000 milioni »;

e) le parole: « 10.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 7.000 milioni ».

ART. 19.

(Imprese).

1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

2. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV SpA per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997 ».

3. All'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 »;

b) al comma 6, le parole: « Per gli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2014 ».

4. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 4 a 7 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore carico medio per servizio effettuato;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 4.

7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.

8. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria

italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;

b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

9. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera *b*) del comma 8 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

10. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 8 entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

ART. 20.

(Razionalizzazione di enti).

1. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, sono ridotti per gli importi ivi indicati.

2.

.....

ART. 21.

(Pubblico impiego).

1. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « negli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014 e 2015 ».

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per gli anni 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015-2018 ».

3. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015.

Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.

7. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

8.

.....

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

10. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

11. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

12. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

13. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del *turn over* nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esi-

genze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

15.

.....

.....

16.

.....

.....

17.

.....

.....

18.

.....

.....

19.

.....

.....

20.

.....

.....

ART. 22.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: « trattativa privata » sono inserite le seguenti: « ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono

invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, ».

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-*quater*:

1) al terzo periodo, dopo le parole: « I piani di razionalizzazione nazionali » sono inserite le seguenti: « , comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, » e dopo le parole: « con gli obiettivi fissati dal presente comma » sono inserite le seguenti: « , nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « i risultati della verifica » sono inserite le seguenti: « , nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse »;

3) al quinto periodo, le parole: « In caso tale verifica risulti positiva » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma » e dopo le parole: « da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo »;

b) dopo il comma 222-*quater* è inserito il seguente:

« 222-*quater.1.* Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle

finanze un Fondo denominato “Fondo per la razionalizzazione degli spazi”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all’entrata per essere riassegnati al Fondo;

b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze ».

ART. 23.

(Valorizzazione del patrimonio mobiliare).

1. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell’onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall’articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantifica-

zione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lettera *b)*, è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in pre-

senza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

3. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: « un ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto ».

ART. 24.

(Dotazioni di bilancio dei Ministeri).

1. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

ART. 25.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

2. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

3. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:

a) l'articolo 9 è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: « , dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base » sono soppresse;

c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: « o commette ad istituti specializzati, » sono soppresse;

d) all'articolo 19:

1) al comma 3, le parole: « e con privati »;

2) il comma 4 è abrogato.

4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

5. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: « per l'anno 2014, di euro 150 milioni. » sono aggiunte le seguenti: « A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento ».

6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del

trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le attività di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuta ad ANAS SpA una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto ».

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

ART. 26.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera *a)* è abrogata.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica *on line* secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

5. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

6. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.

7. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

8. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;

b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti

iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 45 per cento ». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,148 per cento.

11. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

12. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: « Le medesime informazioni sono altresì utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ».

ART. 27.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contri-

buti volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con effetto dal 1° luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base », all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: « è aumentato » sono inserite le seguenti: « , a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, » e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: « Il personale di ruolo e » e le parole: « , rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o » sono soppresse e il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: « è computato » sono inserite le seguenti: « , a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, »;

d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: « degli alloggi e » sono soppresse;

e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un ottavo » e al comma 3, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un ottavo »;

f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, la parola: « un settimo » è sostituita dalle seguenti: « cinque ventottesimi », al secondo periodo, dopo le parole: « nella misura di » sono inserite le seguenti: « cinque quarti di » e al terzo periodo, le parole: « del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di cinque ottavi »;

g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 176, comma 2, le parole: « una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile »;

i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Spese per abitazione*). — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:

a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione perma-

nente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;

d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

m) all'articolo 181, comma 2, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono soppresse;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale ».

3. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 28.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato ».

4. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle dispo-

sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 307. — (*Organizzazione e coordinamento periferico*). — 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento ».

5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

6. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni ».

8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: *a)* personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; *b)* personale appartenente al profilo di assistente tecnico; *c)* personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

9. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la

definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

12. Dall'attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 10 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

14. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.

15.

.....

16. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

17. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

18. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di un milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, indi-

vidua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

20. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.

21. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

23.

.....

24.

.....

25.

.....

26.

.....

27.

.....

28. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma ».

29. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*)», sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ».

30. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

31.

.....

ART. 29.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 è ridotta di euro 1.000.000.

ART. 30.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l'anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

4. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

5. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Il 42 per cento » sono sostituite dalle seguenti « Il 21 per cento ». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

ART. 31.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa).

1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.

3. L'articolo 565-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

4. All'articolo 1461, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « della medaglia » sono aggiunte le seguenti: « , che comunque non è coniata in oro ».

5. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

6. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279,

comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa »;

b) le lettere b) e c) sono abrogate.

7. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.

8.

.....

9.

.....

10.

.....

11. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: « salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e » sono soppresse.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata

per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.

13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

14. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016 ». Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle

dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassetto allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera *d*), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.

16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento.

17. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*quater*,

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.

18. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.

19. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.

20.

.....
.....

ART. 32.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-

bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 2. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e

la sperimentazione, a livello almeno inter-regionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto dell'Agenzia e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario.

Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.

3. Nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Al numero 5 della tabella A annessa al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « 22 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 26,5 per cento ».

5. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.

6.

.....

.....

ART. 33.

(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera i), le parole: « conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato » sono sostituite dalla seguente: « il »;

2) al comma 1, lettera l), le parole: « Conto “disponibilità” » sono sostituite dalle seguenti: « conto disponibilità: il conto “disponibilità” »;

b) all'articolo 3:

1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e gestione »;

2) al comma 1, lettera *b-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L) »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « Sul predetto conto » è inserita la seguente: « disponibilità »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse

negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L) »;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: « Sul predetto conto » sono sostituite dalle seguenti: « Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. »;

4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « Il conto » è inserita la seguente: « disponibilità »;

d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le moda-

lità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L) »;

e) all'articolo 46:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo »;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L) »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L) »;

5) il comma 4 è abrogato.

f) all'articolo 48:

1) al comma 5, le parole: « e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni » sono soppresse;

2) il comma 6 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 1, lettera *e*), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.

ART. 34.

(Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica « mista »).

1. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: « – Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) » è inserito il seguente: « – Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Alla data del 1° gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio » provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

3. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.

4. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

5. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

ART. 35.

*(Concorso degli enti territoriali alla
finanza pubblica).*

1. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni a statuto ordinario »;

2) la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 »;

3) le parole: « e province autonome » sono soppresse;

4) le parole: « tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, » sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: « eventualmente » è soppressa;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di auto coordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse

destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. ».

2. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10.000
Provincia autonoma di Bolzano	44.000
Provincia autonoma di Trento	37.000
Friuli Venezia Giulia	87.000
Regione siciliana	273.000
Sardegna	97.000
Totale autonomie speciali	548.000

4. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

5. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il conseguimento del

pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

8. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza

come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, alinea, la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 »;

b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: « 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015-2018 »;

c) al comma 455, alinea, la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

11. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 »;

b) nella tabella, le parole: « anni 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015-2018 ».

12. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti

risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore — SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*.

14. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 13, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e

regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

16. A decorrere dall'anno 2015, i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

17. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 »;

b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: « al 2017 » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « al 2018 ».

18. All'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: « il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 20 per cento ».

ART. 36.

(Pareggio di bilancio delle regioni).

1. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3 del presente articolo, rilevano:

a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di

spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5;

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

5. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio

2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera *a)* sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere *b)* e *c)* sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato *a)* dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

6. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera *a)* del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito *web* « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;

4) nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strut-

turali comunitari, nei limiti di 500 milioni, ripartiti tra le singole regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.

7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo.

8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.

9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata

distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente.

10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettera *d*), del presente articolo.

11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 3.

12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 9 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale.

13. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera b), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il

finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo.

14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.

16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni del presente articolo sono nulli.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini

riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

18. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.

20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 19, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

21. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti

in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

22. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

ART. 37.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali).

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018 »;

b) alla lettera a), le parole: « , a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 »

sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

c) alla lettera b), le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

d) alla lettera c), le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità ».

3. Al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo accordo fra gli stessi »;

b) al secondo periodo, le parole: « di cui al presente comma sulla base delle istanze » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze ».

4. A decorrere dal 2015 non si applicano:

a) l'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

5. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. ».

7. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze ».

8. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze ».

9. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, all'alinea, le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 240 milioni », le parole: « e per 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni » e, al secondo capoverso, le parole: « Rilevano ai fini della predetta esclusione » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano »;

b) al secondo periodo del comma 6, le parole « precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 » sono

sostituite dalle seguenti: « precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 ».

ART. 38.

(Norme varie in materia di enti territoriali).

1. All'articolo 3, comma 7, lettera *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: « , quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, » sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011 ».

3. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: « La copertura » sono premesse le seguenti: « Nelle more del decreto di cui al comma 15, »;

b) la parola: « 2017 » è sostituita dalle seguenti: « 2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014 ».

4. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno » è inserita la seguente: « deliberano »;

b) al comma 8, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

5. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.

6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia »;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.

7. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.

9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi *standard* è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.

11. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

12. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore *pro capite* mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

13. Al comma 2 dell'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. » sono inserite le seguenti: « e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento

dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

ART. 39.

*(Attuazione del Patto per la salute
2014-2016).*

1. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato «Patto per la salute», si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34 del presente articolo.

2. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.

3. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.».

4. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla prevenzione delle malattie ereditarie» sono inserite le seguenti: « , nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti

dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA ».

5. All'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) nel primo periodo, le parole: « Piano sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 34 »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi. »;

c) al terzo periodo, le parole: « medesime quote vincolate » sono sostituite dalle seguenti: « quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34 ».

6. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di « Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari »; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di « Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari »; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS »; d) dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: « Disposizioni urgenti in materia sanitaria »; e) dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di « Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare », confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. Conseguentemente,

l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

7. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: *a)* importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; *b)* importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; *c)* importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

8. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;

b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2 ».

11. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro

per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di *équipe* su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. »

14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15. La nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un *curriculum* che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole: « il presidente della regione » sono sostituite dalla seguente: « un »;

2) al quarto periodo, le parole: « presidente quale » sono soppresse;

b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: « il presidente della regione o un altro soggetto » sono sostituite dalla seguente: « un »;

c) al comma 84, le parole: « presidente della regione, nominato » sono soppresse e le parole: « ai sensi dei commi 79 o 83 » sono sostituite dalle seguenti: « , a qualunque titolo nominato, »;

d) il comma 84-bis è sostituito dal seguente:

« 84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario *ad acta*, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento ».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo si applicano anche ai

commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

17. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. »;

b) al quarto periodo, dopo la parola: « commissario » sono inserite le seguenti: « e dei subcommissari ».

18. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

« 81-bis. Il commissario *ad acta*, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ».

19. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del-

l'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

20. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. ».

21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati *standard* di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno

2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 22 del presente articolo.

25. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

26. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 25, si applicano le disposizioni dei commi 23 e 24.

27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

28. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi comunitari.

4-*ter*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-*bis*, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

4-*quater*. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse ».

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le

regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri *standard* per la definizione delle strutture complesse e semplici.

29. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: « del secondo anno successivo a quello in corso, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno successivo a quello di verifica, ».

30. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « degli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2020 »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009 ».

31. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: « Entro il 30 giugno 2013 » fino a: « Prontuario farmaceutico nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revi-

sione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee ».

32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

33. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;

b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;

c) istituire, una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per *Health Technology Assessment* (HTA), denominato « Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici ».

34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'*Health Technology Assessment* (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le va-

lutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'*iter* istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

ART. 40.

*(Piano per il risanamento
della regione Molise).*

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 1, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo

2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

ART. 41.

(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica).

.....
.....
.....

ART. 42.

(Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo ».

ART. 43.

(Razionalizzazione delle società partecipate locali).

1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « cui gli enti locali

partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'arti-

colo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare *pro quota* nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house* »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi

titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente ».

TITOLO V

CONTRASTO DELL'EVASIONE
E MISURE AGGIUNTIVE

ART. 44.

(Contrasto dell'evasione e altre misure).

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 17 per cento ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: « alle prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti: « diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) »;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

« a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici »;

3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) »;

b) dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente:

« ART. 17-ter. — (*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-ter ».

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera a), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla

benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b*), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

12. Per le medesime finalità di cui al comma 11 l'Agenzia delle entrate mette,

altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 11 e 12 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

14. Per realizzare le finalità di cui ai commi 11, 12 e 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «Salva l'applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al

termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore »;

1.2) dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;

c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5:

1.1) al comma 1, lettera c), le parole: « in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis » sono soppresse;

1.2) i commi da 1-bis a 1-*quinq*ues sono abrogati;

2) l'articolo 5-bis è abrogato;

3) all'articolo 11:

3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: « in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis » sono soppresse;

3.2) il comma 1-bis è abrogato;

4) all'articolo 15, il comma 2-bis è abrogato.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-*quinq*ues, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

16. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

17. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione pe-

riodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

c) i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

18. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla

dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: « I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare » fino a: « possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata. » sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i » sono sostituite dalla seguente: « I »;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio »;

d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.

19. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia

e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell'esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione di dati personali;

b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;

d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;

e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alinea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività;

f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a f) è punita:

1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;

3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto vendita;

4) quanto alla lettera e), relativamente alla violazione degli obblighi di cui

all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;

5) quanto alla lettera *e*), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;

6) quanto alla lettera *f*), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

21. A decorrere dal 1° aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:

a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;

b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.

22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

23. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro,

non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

24. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifi-

cazioni, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

26. All'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: « anche nell'esercizio di impresa, » sono soppresse e le parole: « 95 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22,26 per cento ». La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

27. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

28. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

30. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) ».

31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: « I veicoli di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « I veicoli di cui al comma 1 ».

32. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali » sono inserite le seguenti: « e di investimento (SIE) ».

33. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « il FEASR ed il FEAMP » sono inserite le seguenti: « ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea ».

34. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ».

35. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.

36. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiet-

tivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma ».

37. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di *audit* dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero da autorità di *audit* individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

38. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

39. Per effetto di quanto disposto dal comma 38 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessiva-

mente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.

40. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

ART. 45.

(Ulteriori misure di copertura).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 e fatta salva l'adozione

dei provvedimenti normativi di cui al comma 4 del presente articolo:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive

modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.

6. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 ». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

7. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

ART. 46.

(Fondi speciali e Tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

7. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le

riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

ART. 47.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI ED ELENCHI

PAGINA BIANCA

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
Descrizione risultato differenziale	2015	2016	2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-58.000	-27.000	-15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	327.000	275.000	300.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

(importi in milioni di euro)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali	2015	2016	2017
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	186,00	186,00	186,00
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	45,97	45,97	45,97
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	21,03	21,03	21,03
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,11	3,11	3,11
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	72,10	72,10	72,10
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	598,00	598,00	598,00
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2342,91	2342,91	2342,91

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Allegato 3

(Art. 7, comma 2)

«ALLEGATO 1

(articolo 3, comma 6, lettera a))

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico	
LM-12 Design	
LM-13 Farmacia e farmacia industriale	
LM-17 Fisica	
LM-18 Informatica	
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica	
LM-21 Ingegneria biomedica	
LM-22 Ingegneria chimica	
LM-23 Ingegneria civile	
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi	
LM-25 Ingegneria dell'automazione	
LM-26 Ingegneria della sicurezza	
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	
LM-28 Ingegneria elettrica	
LM-29 Ingegneria elettronica	
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare	



LM-31 Ingegneria gestionale	

LM-32 Ingegneria informatica	

LM-33 Ingegneria meccanica	

LM-34 Ingegneria navale	

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura	

LM-40 Matematica	

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali	

LM-54 Scienze chimiche	

LM-6 Biologia	

LM-60 Scienze della natura	

LM-61 Scienze della nutrizione umana	

LM-66 Sicurezza informatica	

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie	

LM-7 Biotecnologie agrarie	

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari	

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale	

LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione	



LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche	

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	

LM-79 Scienze geofisiche	

LM-8 Biotecnologie industriali	

LM-82 Scienze statistiche	

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali	

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione	
=====	»

Allegato 4

Articolo 9, comma 1, lett. a)

(Regime fiscale per autonomi)

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Allegato 5
(articolo 19, comma 1)

Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese

Ministero	autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e finanze	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	50.000,0	25.000,0	0,0
Economia e finanze	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sviluppo economico	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	2.039,6	2.039,6	2.039,6
Sviluppo economico	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	50.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	2.000,0	2.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture e trasporti	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4.639,2	4.694,2	4.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	DL n. 182 / 2005 art. 2, comma 5		190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1 bis	c	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	2.063,2	2.048,7	2.047,1
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	1.914,9	1.733,5	1.727,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	989,3	944,7	941,0
Beni e attività culturali e turismo	legge 662 del 1996, a. 3, comma 83	k	1.000,0	2.295,9	2.295,9
totale			68.538,7	94.637,8	17.693,5

allegato 6

(Articolo 20, comma 1)

RIDUZIONE TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CONSOB	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.)	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI- FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI.	550,0	550,0	550,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	583,0	583,0	583,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	23,2	22,4	22,3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	400,0	400,0	400,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO- AMERICANO	50,0	50,0	50,0



Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	171,8	171,8	171,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	112,0	112,1	112,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCES INSTITUTE GSSI	360,0	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENoble	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	600,0	600,0	600,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	90,0	90,0	90,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	ENTI PARCO	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELLA SALUTE	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	100,0	100,0	100,0
TOTALE		22.060,0	21.699,3	21.699,4

Allegato 7

(articolo 25, comma 1)

Riduzione Stanziamenti di bilancio Organi a rilevanza costituzionale
(in migliaia di euro)

<i>Organo</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Corte dei conti	5.931	5.948	5.997
Consiglio di Stato e TAR	3.209	3.252	3.225
Consiglio Superiore della Magistratura	825	764	743
Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	35	36	35
Totale	10.000	10.000	10.000

Allegato 8
(articolo 27, comma 1)

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

(in migliaia di euro)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		autorizzazione	2015	2016	2017 e anni successivi
OSCE	RIDUZIONE	Legge 18 luglio 1984, n. 343	3.000,0	3.000,0	3.000,0
ORGANIZZAZIONI DI INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (BANCA SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA, GRUPPO POMPIDU, CENTRO NORD SUD, OSSERVATORIO AUDIOVISIVO)	RECESSO	Legge 28 marzo 1991, n. 119	225,0	225,0	225,0
ORGANIZZAZIONI DI INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (BANCA SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA, GRUPPO POMPIDU, CENTRO NORD SUD, OSSERVATORIO AUDIOVISIVO)	RECESSO	Legge 23 luglio 1949, n. 433	554,5	564,5	564,5
SEGRETARIATO INCE	RIDUZIONE	Legge 18 giugno 2003, n. 142	43,0	143,0	143,0
CIEC	RECESSO	Legge 26 novembre 1957, n. 1296	18,3	18,3	18,3
BRESCE	RECESSO	Legge 4 giugno 1997, n. 163	650,0	650,0	650,0
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL FREDDO	RECESSO	Legge 24 luglio 1959, n. 697	60,0	60,0	60,0
COMITATO CONSULTIVO DEL COTONE	RECESSO	Legge 3 novembre 1971, n. 950	35,0	35,0	35,0
EUROPEAN SPATIAL DATA RESEARCH	RECESSO	Legge 26 luglio 1978, n. 477	7,5	7,5	7,5
CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA	RECESSO	Legge 10 novembre 1997, n. 415	-	450,0	450,0
ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE (ONU)	RIDUZIONE	Legge 17 agosto 1957, n. 848	20.000,0	2.685,0	2.685,0
UNESCO	RIDUZIONE	Legge 9 agosto 2013, n. 100	150,0	150,0	150,0
CENTRO INTERNAZIONALE INGEGNERIA GENETICA	RIDUZIONE	Legge 15 marzo 1986, n. 103; Legge 9 ottobre 2000, n. 288	200,0	200,0	200,0
ICRANET	RIDUZIONE	Legge 10 febbraio 2005, n. 31	150,0	150,0	150,0
IAP	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	50,0	50,0	50,0
TWAS	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	100,0	100,0	100,0
Totale			25.243,3	8.488,3	8.488,3

ELENCO n. 1
(articolo 19, comma 11)

CREDITI DI IMPOSTA

Norma	Oggetto
decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8	Credito imposta investimenti imprese prodotti editoriali

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	85.614	0	145.410	0	285.501	0
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	29.126	0	28.924	0	28.984	0
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	20.160	0	20.160	0	20.160	0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	4.457	0	4.554	0	4.614	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	300	0	0	0	0	0
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	180	0	180	0	180	0
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	4.030	0	4.030	0	4.030	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.831	0	1.765	0	1.761	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.831	0	1.765	0	1.761	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.137	0	2.200	0	2.236	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	2.137	0	2.200	0	2.236	0
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.510	0	2.510	0	2.510	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.510	0	2.510	0	2.510	0
25 Fondi da ripartire (33)	50.010	0	110.010	0	250.010	0
25.1 Fondi da assegnare (1)	50.010	0	110.010	0	250.010	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.722	4.500	9.036	0	10.098	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	11.468	4.500	7.751	0	7.783	0
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	230	0	230	0	230	0
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6)	0	0	32	0	63	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.238	4.500	2.490	0	2.490	0
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3 Regolazione dei mercati (12)	119	0	1.078	0	2.038	0
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	119	0	1.078	0	2.038	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	24	0	95	0	166	0
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	0	0	40	0	79	0
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	24	0	55	0	87	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	52	0	52	0	52	0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)	52	0	52	0	52	0
6 Comunicazioni (15)	44	0	44	0	44	0
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	44	0	44	0	44	0
7 Ricerca e innovazione (17)	16	0	16	0	16	0
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	16	0	16	0	16	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.600	0	0	0	0	0
1 Politiche per il lavoro (26)	4.600	0	0	0	0	0
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	4.600	0	0	0	0	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	102.724	0	102.724	0	102.724	0
1 Giustizia (6)	102.458	0	102.458	0	102.458	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	36.188	0	36.188	0	36.188	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	64.195	0	64.195	0	64.195	0
1.3 Giustizia minorile (3)	2.075	0	2.075	0	2.075	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	266	0	266	0	266	0
2.1 Indirizzo politico (2)	266	0	266	0	266	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminato per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	467	0	467	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	0	0	467	0	467	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	0	0	467	0	467	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	148.610	1.000	136.207	1.000	136.207	1.000
1 Istruzione scolastica (22)	139.913	0	131.570	0	131.570	0
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	594	0	964	0	964	0
1.2 Istruzione prescolastica (2)	30.052	0	29.062	0	29.062	0
1.3 Istruzione primaria (11)	36.423	0	33.361	0	33.361	0
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	17.614	0	15.832	0	15.832	0
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	54.868	0	51.985	0	51.985	0
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	222	0	222	0	222	0
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)	5	0	5	0	5	0
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	134	0	139	0	139	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	5.462	0	2.812	0	2.812	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	3.605	0	2.505	0	2.505	0
2.2 Istituti di alta cultura (2)	9	0	9	0	9	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	1.848	0	298	0	298	0
3 Ricerca e innovazione (17)	1.065	1.000	1.065	1.000	1.065	1.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	1.065	1.000	1.065	1.000	1.065	1.000
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	760	0	760	0	760	0
5.1 Indirizzo politico (2)	154	0	154	0	154	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	606	0	606	0	606	0
6 Fondi da ripartire (33)	1.411	0	0	0	0	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Fondi da assegnare (1)	1.411	0	0	0	0	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	100.923	3.579	100.029	3.579	99.995	3.579
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	670	0	670	0	670	0
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2)	650	0	650	0	650	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	20	0	20	0	20	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	5.110	3.579	5.110	3.579	5.110	3.579
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	3.670	3.579	3.670	3.579	3.670	3.579
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	1.440	0	1.440	0	1.440	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	73.973	0	73.479	0	73.445	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	42.755	0	42.254	0	42.225	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	4.243	0	4.217	0	4.217	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	26.975	0	27.009	0	27.003	0
4 Soccorso civile (8)	17.670	0	17.670	0	17.670	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	17.670	0	17.670	0	17.670	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.500	0	3.100	0	3.100	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3.500	0	3.100	0	3.100	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.580	3.360	6.400	3.200	6.900	3.200
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.580	3.360	3.400	3.200	3.400	3.200
1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (3)	40	40	40	40	40	40
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11)	400	400	300	300	300	300
1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12)	330	110	300	100	300	100
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	310	310	260	260	260	260
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Fondi da ripartire (33)	3.000	0	3.000	0	3.500	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	3.000	0	3.000	0	3.500	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.281	1.707	11.281	1.707	11.281	1.707
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	2.573	0	2.573	0	2.573	0
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	2.573	0	2.573	0	2.573	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	8.707	1.707	8.707	1.707	8.707	1.707
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	504.495	0	614.952	0	611.655	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	504.387	0	614.844	0	611.546	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.320	0	3.641	0	3.602	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	23	0	33	0	33	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3)	14	0	14	0	14	0
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	141	0	145	0	145	0
1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	496.889	0	606.012	0	602.751	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	108	0	108	0	110	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	108	0	108	0	110	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminata per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.303	3.714	8.291	3.715	8.286	3.711
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.303	3.714	4.291	3.715	4.286	3.711
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.771	2.382	2.759	2.383	2.758	2.383
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	200	0	200	0	200	0
1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.332	1.332	1.332	1.332	1.328	1.328
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.346	0	2.346	0	2.346	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7)	2.346	0	2.346	0	2.346	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	160	0	160	0	160	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	160	0	160	0	160	0
4 Soccorso civile (8)	1.494	0	1.494	0	1.494	0
4.1 Interventi per soccorsi (1)	1.494	0	1.494	0	1.494	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	21.500	0	21.500	0	21.500	0
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	21.324	0	21.324	0	21.324	0
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	91	0	57	0	57	0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	669	0	669	0	669	0
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	3.615	0	3.615	0	3.615	0
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.071	0	1.071	0	1.071	0
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.391	0	1.391	0	1.391	0
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	488	0	488	0	488	0
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	16	0	16	0	16	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	13.732	0	13.766	0	13.766	0
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16)	251	0	251	0	251	0
2 Ricerca e innovazione (17)	23	0	23	0	23	0
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	23	0	23	0	23	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	106	0	106	0	106	0
3.1 Indirizzo politico (2)	78	0	78	0	78	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	29	0	29	0	29	0
6 Turismo (31)	46	0	46	0	46	0
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	46	0	46	0	46	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	11.350	0	11.000	0	11.000	0
1 Tutela della salute (20)	10.850	0	10.500	0	10.500	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	850	0	500	0	500	0
4 Fondi da ripartire (33)	500	0	500	0	500	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	500	0	500	0	500	0

Riepilogo
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Ministero	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	85.614	0	145.410	0	285.501	0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.722	4.500	9.036	0	10.098	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.600	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	102.724	0	102.724	0	102.724	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	467	0	467	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	148.610	1.000	136.207	1.000	136.207	1.000
MINISTERO DELL'INTERNO	100.923	3.579	100.029	3.579	99.995	3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.580	3.360	6.400	3.200	6.900	3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.281	1.707	11.281	1.707	11.281	1.707
MINISTERO DELLA DIFESA	504.495	0	614.952	0	611.655	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.303	3.714	8.291	3.715	8.286	3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	21.500	0	21.500	0	21.500	0
MINISTERO DELLA SALUTE	11.350	0	11.000	0	11.000	0
Totale	1.017.702	17.861	1.167.297	13.201	1.305.614	13.197

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

PAGINA BIANCA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'			
	2015	2016	2017
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	24.365	30.488	30.407
Minori entrate			
Articolato:	6.293	8.693	8.324
Tabella A	200	250	300
Tabella C	70	72	72
Totale oneri da coprire	30.928	39.503	39.103
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	14.780	30.983	38.491
Riduzione spese correnti			
Articolato:	5.739	8.806	8.626
Tabella D	39	36	35
Totale mezzi di copertura	20.557	39.825	47.152
DIFFERENZA	-10.371	321	8.049

PAGINA BIANCA

**BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E
DEBITORIE**

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Assestato 2014		Iniziali 2015		2016	2017
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.585
Rimborsi Iva	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.585
SPESA CORRENTE	34.016	34.016	41.769	41.769	31.291	31.735
Rimborsi Iva	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.585
Sospesi compartecipazione IVA	0	0	4.356	4.356	0	0
poste editoria	0	0	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	2.560	2.560	0	0	0	0
Anticipazioni tesoreria INPS	0	0	3.500	3.500	0	0
Chiusura anticipazione tesoreria Interno	0	0	3.342	3.342	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	0	0	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.207	1.207	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	2.016	2.016	0	0
Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali	0	0	2.016	2.016	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	34.016	34.016	43.785	43.785	31.291	31.735
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	0	0	520	520	0	0
Tabella C -saldo IRAP	0	0	520	520	0	0
Piano risanamento Molise			480	480		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	34.016	34.016	44.305	44.305	31.291	31.735

TABELLE

TABELLA A — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	161.957.618	198.798.618	246.798.618
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.383.999	59.888.999	59.888.999
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.136.000	11.000.000	11.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.612.000	12.800.000	12.800.000
MINISTERO DELLA SALUTE	8.000.000	8.000.000	10.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	255.096.617	300.496.617	350.496.617
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.400.000	229.400.000	376.400.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	42.949	34.708.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	60.000.000	170.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000.000	30.000.000	38.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	7.715.000	17.415.000	17.415.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	30.500.000	50.500.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	-	100.000.000	100.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	8.000.000	4.000.000	4.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	150.910.949	538.776.000	789.068.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. — LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE,
CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 230 Del 1998 ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP. 2185) DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP. 2115) TOTALE MISSIONE		cp 65.730.527 cs 65.730.527 33.420.644 cs 33.420.644 99.151.171 cs 99.151.171	63.427.302 63.427.302 33.687.736 33.687.736 97.115.038 97.115.038	63.427.302 63.427.302 33.590.787 33.590.787 97.018.089 97.018.089
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali <i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 38 Del 2001 ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (2.3 - CAP. 7513/P) Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000 ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (2.4 - CAP. 2701)		cp 5.092.950 cs 5.092.950 480.000.000 cs 480.000.000	5.104.167 5.104.167 - -	5.104.167 5.104.167 - -

pag. 1

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI				
(2.5 - CAP. 2820)				
	cp	1.296.642	1.307.468	1.307.468
	cs	1.296.642	1.307.468	1.307.468
	TOTALE MISSIONE	486.389.592	6.411.635	6.411.635
	cs	486.389.592	6.411.635	6.411.635
L'Italia in Europa e nel mondo				
Cooperazione allo sviluppo				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)				
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)				
	cp	180.467.050	175.663.052	175.228.586
	cs	180.467.050	175.663.052	175.228.586
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO				
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)				
	cp	354.307	362.619	362.619
	cs	354.307	362.619	362.619
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966				
(1.3 - CAP. 3751)				
	cp	1.701.998	1.644.678	1.634.606
	cs	1.701.998	1.644.678	1.634.606
NOTE ESPLICATIVE				
(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.				

pag. 2

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i> MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (1.4 - CAP. 3399) <i>Integrazione europea</i> MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545) <i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i> MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1163) TOTALE MISSIONE	cp cs	210.718 210.718	214.950 214.950	214.950 214.950
	cp cs	1.067.418 1.067.418	1.028.887 1.028.887	1.025.900 1.025.900
	cp cs	1.402.108 1.402.108	1.405.108 1.405.108	1.405.108 1.405.108
	cp cs	185.203.599 185.203.599	180.319.294 180.319.294	179.871.769 179.871.769
	cp cs	85.253 85.253	82.047 82.047	81.894 81.894
<i>Difesa e sicurezza del territorio</i> <i>Approntamento e impiego delle forze navali</i> MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010 ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.3 - CAP. 1345)	cp cs			

pag. 3

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare</i> MINISTERO DELLA DIFESA LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.5 - CAP. 1352) cp cs	684.512 684.512	688.285 688.285	711.311 711.311
TOTALE MISSIONE cp cs	769.765 769.765	770.332 770.332	793.205 793.205
Giustizia Amministrazione penitenziaria MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990 ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (1.1 - CAP. 1768) cp cs	220.391 220.391	220.391 220.391	230.000 230.000
TOTALE MISSIONE cp cs	220.391 220.391	220.391 220.391	230.000 230.000
Ordine pubblico e sicurezza Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LEGGE N. 267 Del 1991 ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982) (4.1 - CAP. 2179) cp cs	338.552 338.552	346.324 346.324	346.324 346.324

pag. 4

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i> MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990 ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (3.3 - CAP. 2668, 2815) cp 538.280 545.774 cs 538.280 545.774	538.280 538.280	547.362 547.362	545.774 545.774
"TOTALE MISSIONE"	876.832 876.832	893.686 893.686	892.098 892.098
<i>Soccorso civile</i> <i>Protezione civile</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991 ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 7446/P) DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005 ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (6.2 - CAP. 2184) LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012 ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA' (6.2 - CAP. 7446/P) DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI (6.2 - CAP. 7441) cp 50.420.807 47.782.919 cs 50.420.807 47.782.919	50.420.807 50.420.807	47.782.919 47.782.919	47.782.919 47.782.919
cp 6.691.617 6.882.995 cs 6.691.617 6.882.995	6.691.617 6.691.617	6.446.463 6.446.463	6.882.995 6.882.995
cp 44.746.078 - cs 44.746.078 -	44.746.078 44.746.078	- -	- -
cp 140.000.000 140.000.000 cs 140.000.000 140.000.000	140.000.000 140.000.000	140.000.000 140.000.000	140.000.000 140.000.000

pag. 5

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca <i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i> MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.2 - CAP. 2200) DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999 ART. 6: CONTRIBUTO AL CRA (1.2 - CAP. 2083) <i>Sostegno al settore agricolo</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (7.1 - CAP. 1525) <i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i> MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LEGGE N. 267 Del 1991 ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	TOTALE MISSIONE cp cs	241.858.502 241.858.502	194.229.382 194.229.382	194.665.914 194.665.914
		471.945 471.945	430.881 430.881	429.631 429.631
		5.084.549 5.084.549	4.570.897 4.570.897	4.557.631 4.557.631
		122.271.402 122.271.402	118.575.903 118.575.903	118.575.903 118.575.903
		3.726.984 3.726.984	3.777.847 3.777.847	4.119.734 4.119.734
	TOTALE MISSIONE cp cs	131.554.880 131.554.880	127.355.528 127.355.528	127.682.899 127.682.899

pag. 6

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003 ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA (5.7 - CAP. 7630/P)	cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	TOTALE MISSIONE	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045
Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 2280)	cp	-	-	-
	cs	-	-	-
	TOTALE MISSIONE	-	-	-
	cs	-	-	-
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997 ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C. (2.3 - CAP. 1921)	cp	716.597	597.347	532.257
	cs	716.597	597.347	532.257

pag. 7

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 128 Del 1998 ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (9.1 - CAP. 1723) <i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i> MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRIM." (2.6 - CAP. 1850) TOTALE MISSIONE	cp cs 170.416 170.416 45.824 45.824 932.837 932.837	163.851 163.851 45.511 45.511 806.709 806.709	163.375 163.375 45.253 45.253 740.885 740.885
<i>Comunicazioni</i> <i>Sostegno all'editoria</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (11.2 - CAPP. 2183, 7442) TOTALE MISSIONE	cp cs 107.462.418 107.462.418 107.462.418 107.462.418	103.729.125 103.729.125 103.428.085 103.428.085	103.428.085 103.428.085

pag. 8

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i> MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.2 - CAP. 2501)	cp cs 6.858.263 6.858.263	7.399.251 7.399.251	7.357.576 7.357.576
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011 ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (4.2 - CAP. 2535)	cp cs 19.107.513 19.107.513	18.332.671 18.332.671	18.332.671 18.332.671
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530)	cp cs 14.804.164 14.804.164	14.843.475 14.843.475	14.843.475 14.843.475
TOTALE MISSIONE	cp cs	40.575.397 40.575.397	40.533.722 40.533.722
Ricerca e innovazione			
<i>Ricerca in materia ambientale</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008			
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)	cp cs 22.448.654 22.448.654	22.448.654 22.448.654	22.448.654 22.448.654
(2.1 - CAPP. 3621, 9831)			
<i>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI	cp cs 874.862 874.862	897.538 897.538	897.538 897.538
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)			

pag. 9

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COPIUTE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PIURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (a) (3.4 - CAP. 7236)	CP CS 1.740.183.125 1.740.183.125	1.739.856.752 1.739.856.752	1.738.468.271 1.738.468.271
TOTALE MISSIONE	CP CS 2.024.352.695 2.024.352.695	2.024.519.964 2.024.519.964	2.023.164.583 2.023.164.583
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</i> MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LEGGE N. 979 Del 1982 ART. 7 COMMA 1 PUNTO 1: MEZZI NAVALI ED AEREI (1.10 - CAPP. 1644, 1646)	CP CS 31.634.807 31.634.807	31.818.730 31.818.730	32.053.694 32.053.694
NOTE ESPLICATIVE (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.			

pag. 11

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp cs 30.859 30.859	32.265 32.265	34.341 34.341
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1551)	cp cs 4.275.357 4.275.357	4.114.645 4.114.645	4.102.413 4.102.413
TOTALE MISSIONE	cp cs 35.941.023 35.941.023	35.965.640 35.965.640	36.190.448 36.190.448
Tutela della salute			
Sanita' pubblica veterinaria			
MINISTERO DELLA SALUTE			
LEGGE N. 434 Del 1998			
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO (1.2 - CAP. 5340)	cp cs 309.000 309.000	310.000 310.000	310.000 310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure			
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (1.7 - CAP. 3453)	cp cs - -	- -	- -
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE (1.7 - CAP. 3443)	cp cs 9.400.947 9.400.947	9.400.947 9.400.947	9.400.947 9.400.947

pag. 12

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.7 - CAP. 3412) DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001 ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (1.7 - CAP. 3457) DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003 ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.7 - CAPP. 3458, 7230) TOTALE MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp cs	3.261.606 3.261.606	3.261.606 3.261.606	3.261.606 3.261.606
	cp cs	400.352 400.352	400.352 400.352	400.352 400.352
	cp cs	626.523 626.523	2.300.094 2.300.094	2.293.418 2.293.418
	cp cs	13.998.428 13.998.428	15.672.999 15.672.999	15.666.323 15.666.323
	cp cs	406.229.000 406.229.000	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025

pag. 13

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a) (1.10 - CAP. 3610) cp cs	1.452.756 1.452.756	614.874 614.874	614.874 614.874
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975 ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a) (1.10 - CAP. 3611) cp cs	1.428.220 1.428.220	687.164 687.164	687.164 687.164
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1.10 - CAP. 3630) cp cs	875.000 875.000	877.000 877.000	877.000 877.000
LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a) (1.10 - CAPP. 3670, 3671) cp cs	17.257.910 17.257.910	17.272.910 17.272.910	17.272.910 17.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 77 Del 2006 ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO. (1.14 - CAPP. 1442, 7305) cp cs	1.312.000 1.312.000	1.315.000 1.315.000	1.315.000 1.315.000
NOTE ESPLICATIVE (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.			

pag. 14

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
 Istruzione scolastica <i>Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.8 - CAP. 1261) <i>Istituzioni scolastiche non statali</i> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPIRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (1.9 - CAP. 2193)	TOTALE MISSIONE cp cs	428.554.886 428.554.886	427.851.973 427.851.973	427.851.973 427.851.973
		1.478.000 1.478.000	1.478.000 1.478.000	1.478.000 1.478.000
	TOTALE MISSIONE cp cs	1.762.000 1.762.000	1.771.000 1.771.000	1.771.000 1.771.000
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria <i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (2.1 - CAP. 1709) LEGGE N. 338 Del 2000 ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (2.1 - CAP. 7273)				
		3.453.000 3.453.000	4.965.000 4.965.000	4.965.000 4.965.000
		18.013.000 18.013.000	18.052.000 18.052.000	18.052.000 18.052.000

pag. 15

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Sistema universitario e formazione post-universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (2.3 - CAP. 1692) CP CS	69.147.000 69.147.000 69.305.000 69.305.000	69.305.000 69.305.000	69.305.000 69.305.000
TOTALE MISSIONE	90.613.000 90.613.000	92.322.000 92.322.000	92.322.000 92.322.000
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Protezione sociale per particolari categorie MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (17.1 - CAP. 7256) CP CS	6.908.835 6.908.835	7.055.885 7.055.885	7.893.390 7.893.390
Sostegno alla famiglia MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (17.3 - CAP. 2102) CP CS	18.261.738 18.261.738	17.621.227 17.621.227	17.621.227 17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (17.4 - CAP. 1733) CP CS	7.375.993 7.375.993	7.116.878 7.116.878	7.855.861 7.855.861

pag. 16

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006 ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P) cp cs		9.971.390 9.971.390	9.599.591 9.599.591	10.621.990 10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013 ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P) cp cs		9.119.826 9.119.826	9.007.627 9.007.627	9.057.403 9.057.403
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE N. 328 Del 2000 ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671) cp cs		12.992.666 12.992.666	12.589.741 12.589.741	12.553.204 12.553.204
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527) cp cs		28.709.000 28.709.000	28.794.000 28.794.000	28.794.000 28.794.000
TOTALE MISSIONE cp cs		93.339.448 93.339.448	91.784.949 91.784.949	94.397.075 94.397.075
Politiche per il lavoro Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003 ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025) cp cs		1.002.881 1.002.881	1.024.216 1.024.216	1.104.040 1.104.040

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i> MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (1.9 - CAP. 7682) cp cs	5.078.361 5.078.361	4.822.906 4.822.906	4.812.926 4.812.926
TOTALE MISSIONE cp cs	6.081.242 6.081.242	5.847.122 5.847.122	5.916.966 5.916.966
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i> <i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i> MINISTERO DELL'INTERNO LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (5.1 - CAP. 2309) cp cs	1.039.680 1.039.680	1.061.646 1.061.646	1.056.197 1.056.197
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005 ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO (5.1 - CAP. 2311) cp cs	4.010.303 4.010.303	3.859.784 3.859.784	3.858.553 3.858.553
TOTALE MISSIONE cp cs	5.049.983 5.049.983	4.931.430 4.931.430	4.914.750 4.914.750
<i>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</i> <i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (1.4 - CAP. 1560) cp cs	337.766 337.766	325.804 325.804	324.858 324.858

pag. 18

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008			
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS	66.170.197	63.852.487	63.667.176
(1.5 - CAP. 3822)	66.170.197	63.852.487	63.667.176
cp			
cs			
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	50.012.430	50.011.639	50.012.814
(1.6 - CAP. 1613)	50.012.430	50.011.639	50.012.814
cp			
cs			
LEGGE N. 144 Del 1999			
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	1.376.772	1.327.351	1.463.733
(1.6 - CAP. 7330)	1.376.772	1.327.351	1.463.733
cp			
cs			
TOTALE MISSIONE	117.897.165	115.517.281	115.468.581
cs	117.897.165	115.517.281	115.468.581
<i>Giovani e sport</i>			
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventù</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006			
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	5.761.589	5.559.878	6.136.837
(22.2 - CAP. 2106)	5.761.589	5.559.878	6.136.837
cp			
cs			
TOTALE MISSIONE	5.761.589	5.559.878	6.136.837
cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837

pag. 19

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
 Turismo <i>Sviluppo e competitività' del turismo</i> MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005 ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (6.1 - CAP. 6821)				
	CP	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	CS	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	TOTALE MISSIONE	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	CS	2.380.366	2.387.366	2.387.366
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche <i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 146 Del 1980 ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (24.4 - CAP. 1680)	CP	36.319.976	34.695.682	34.594.989
	CS	36.319.976	34.695.682	34.594.989
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010 ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORNITORE P.A. (24.4 - CAP. 5200)	CP	4.986.275	4.811.325	4.797.362
	CS	4.986.275	4.811.325	4.797.362
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135. (24.4 - CAP. 5217)	CP	1.054.675	1.078.100	1.184.675
	CS	1.054.675	1.078.100	1.184.675
TOTALE MISSIONE	CP	42.360.926	40.585.107	40.577.026
	CS	42.360.926	40.585.107	40.577.026

pag. 20

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Fondi da ripartire Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026)				
	cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	TOTALE MISSIONE	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
TOTALE GENERALE	cp	4.209.985.794	3.662.736.985	3.664.543.810
	cs	4.209.985.794	3.662.736.985	3.664.543.810

pag. 21

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI
PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

NELLA COLONNA "DEFINANZIAMENTO" IL CODICE "0" INDICA CHE LA RIDUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA VIENE OPERATA PER GLI ANNI RELATIVI AL TRIENNIO CONSIDERATO E PER GLI IMPORTI PREVISTI; IL CODICE "1" INDICA CHE LA RIDUZIONE VIENE DISPOSTA IN VIA PERMANENTE PER GLI IMPORTI STESSI, FINO ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

N.B. — LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO.

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (art. 11, comma 3, lettera F della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196)

Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
<i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>				
INTERNO				
DECRETO LEGGE N. 80 Del 2004				
ART. 6/bis COMMA 1: FONDO FINALIZZATO AD EROGAZIONI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI	-64.784 -64.784	-64.784 -64.784	-64.784 -64.784	
(2.3 - CAP. 1331)	CP CS			
DECRETO LEGGE N. 7 Del 2005				
ART. 7/bis COMMA 1: ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI DI CAMPIONE D'ITALIA	-424.841 -424.841	-424.841 -424.841	-424.841 -424.841	
(2.3 - CAP. 1331)	CP CS			
TOTALE MISSIONE	-489.625 -489.625	-489.625 -489.625	-489.625 -489.625	
CP CS				
Giustizia				
<i>Giustizia civile e penale</i>				
GIUSTIZIA				
DECRETO LEGISLATIVO N. 26 Del 2006				
ART. 1: SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	
(1.2 - CAP. 1478)	CP CS			
TOTALE MISSIONE	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	
CP CS				

pag. 1

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Ordine pubblico e sicurezza				
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
LEGGE FINANZIARIA N. 388 Del 2000				
ART. 145 COMMA 40: PROMOZIONE TRASPORTI MARITTIMI	cp	-3.387.260	-3.553.345	
(4.1 - CAP. 2246)	cs	-3.387.260	-3.553.345	
<i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>				
INTERNO				
LEGGE N. 7 Del 2006				
ART. 5 COMMA 2: MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI ISTITUZIONE NUMERO VERDE	cp	-71.540	-73.334	
(3.1 - CAP. 2568)	cs	-71.540	-73.334	
LEGGE N. 48 Del 2008				
ART. 12 COMMA 1: FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PROTEZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE	cp	-492.041	-498.924	
(3.1 - CAP. 2632)	cs	-492.041	-498.924	
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
INTERNO				
LEGGE N. 125 Del 2001				
ART. 3 COMMA 4: MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL	cp	-16.503	-16.456	
(3.3 - CAP. 2762)	cs	-16.503	-16.456	
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005				
ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI	cp	-1.331.678	-1.330.724	
(3.3 - CAP. 2735)	cs	-1.331.678	-1.330.724	

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
DECRETO LEGGE N. 225 Del 2010 ART. 2 COMMA 6/decies: RETE ESPERTI SICUREZZA (3.3 - CAP. 2642) cp -246.724 cs -246.724	-246.724 -246.724	-250.915 -250.915	-250.186 -250.186	
TOTALE MISSIONE	-4.958.904 -4.958.904	-5.549.937 -5.549.937	-5.722.969 -5.722.969	
Soccorso civile				
Interventi per soccorsi				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGGE N. 136 Del 2013				
ART. 3 COMMA 2/sexies: "TERRA DEI FUOCHI" FLOTTA AEREA ANTINCENDIO CFS (4.1 - CAP. 3080)	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	
TOTALE MISSIONE	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGGE N. 182 Del 2005				
ART. 1/quinquies COMMA 2: (1.2 - CAP. 2109)	-264.000 -264.000	-264.000 -264.000	-280.603 -280.603	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007				
ART. 3 COMMA 34: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE (1.2 - CAP. 2285)	-733.000 -733.000	-733.000 -733.000	-733.000 -733.000	

pag. 3



segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
	2015	2016	2017	
TOTALE MISSIONE	CP CS			
Competitività e sviluppo delle imprese				
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	-997.000 -997.000	-997.000 -997.000	-1.013.603 -1.013.603	
SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 140 Del 1999				
ART. 3: STUDI E RICERCHE PER LA POLITICA INDUSTRIALE				
(1.1 - CAP. 2234)	-39.118 -39.118	-39.118 -39.118	-39.118 -39.118	
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 852: INTERVENTI A SALVAGUARDIA E CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' E LIVELLI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI CHE VERSINO IN CRISI ECONOMICO - FINANZIARIA	-26.464 -26.464	-26.464 -26.464	-26.464 -26.464	
(1.1 - CAP. 2246)				
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali				
SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010				
ART. 7 COMMA 31: MANOVRA - ART. 7 SOPPRESSIONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI	-1.400.000 -1.400.000	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	
(1.2 - CAP. 2302)				
Incentivazione del sistema produttivo				
SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 140 Del 1999				
ART. 10: ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	
(1.3 - CAP. 2228)				

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale					
SVILUPPO ECONOMICO					
DECRETO LEGGE N. 2 Del 2006					
ART. 4/bis COMMA 7: INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC.		-210.895 -210.895	-210.895 -210.895	-210.895 -210.895	
(1.7 - CAP. 2385)					
TOTALE MISSIONE		-1.716.477 -1.716.477	-396.477 -396.477	-396.477 -396.477	
Regolazione dei mercati					
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 140 Del 1999					
ART. 10: ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI		-102.294 -102.294	-102.294 -102.294	-102.294 -102.294	
(3.1 - CAP. 1231)					
TOTALE MISSIONE		-102.294 -102.294	-102.294 -102.294	-102.294 -102.294	
Comunicazioni					
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE FINANZIARIA N. 448 Del 2001					
ART. 52 COMMA 18: CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE		-3.150.329 -3.150.329	-3.150.329 -3.150.329	-3.150.329 -3.150.329	
(6.7 - CAP. 3121)					

pag. 5

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE	CP			
	CS			
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
Politica commerciale in ambito internazionale	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 93 Del 1997				
ART. 9: CONVENZIONE ARMI CHIMICHE				
(4.1 - CAP. 2751)				
	CP	-51.807	-51.807	
	CS	-51.807	-51.807	
TOTALE MISSIONE	CP	-51.807	-51.807	
	CS	-51.807	-51.807	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE N. 120 Del 2002				
ART. 3: CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI				
(1.3 - CAP. 2211)				
	CP	-4.810.000	-6.500.000	
	CS	-4.810.000	-6.500.000	
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012				
ART. 1 COMMA 226: ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO				
(1.10 - CAP. 1644)				
	CP	-3.000.000	-3.000.000	
	CS	-3.000.000	-3.000.000	

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
 Tutela della salute <i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</i> SALUTE DECRETO LEGGE N. 81 Del 2004 ART. 1 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA (1.1 - CAP. 4393) <i>Sanita' pubblica veterinaria</i> SALUTE DECRETO LEGGE N. 335 Del 2000 ART. 1: SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (1.2 - CAP. 5391)	TOTALE MISSIONE cp cs	-9.810.000 -9.810.000	-10.000.000 -10.000.000	-9.500.000 -9.500.000	
Istruzione scolastica <i>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i> ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N. 38 Del 2001 ART. 13 COMMA 4: ISTITUZIONE UFFICIO GESTIONE SCUOLE LINGUA SLOVENA (1.8 - CAP. 3112)					

pag. 7

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Diritto allo studio nell'istruzione universitaria ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DECRETO LEGGE N. 70 Del 2011 ART. 9 COMMA 15 PUNTO 2: SPESA A FAVORE FONDAZIONE MERITO (2.1 - CAP. 1649) Sistema universitario e formazione post-universitaria ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N. 240 Del 2010 ART. 28 COMMA 1: ISTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA (2.3 - CAP. 1599)	TOTALE MISSIONE	cp cs	-66.452 -66.452	-80.008 -80.008	-67.428 -67.428
		cp cs	-500.000 -500.000	-	-
Politiche per il lavoro Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione LAVORO E POLITICHE SOCIALI DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013 ART. 2 COMMA 6: TIROCINI NELL'AMBITO DELLA P.A. (1.9 - CAP. 2231)	TOTALE MISSIONE	cp cs	-1.700.000 -1.700.000	-	-
		cp cs	-1.700.000 -1.700.000	-	-

pag. 8

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale INTERNO LEGGE N. 379 Del 1993 ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI (5.1 - CAP. 2316) cp cs		-192.064 -192.064	-192.064 -192.064	-192.064 -192.064	
TOTALE MISSIONE cp cs		-192.064 -192.064	-192.064 -192.064	-192.064 -192.064	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità ECONOMIA E FINANZE LEGGE DI STABILITÀ N. 183 Del 2011 ART. 6 COMMA 1: TRASFERIMENTO IMMOBILI DELLO STATO A SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (1.1 - CAP. 3902) cp cs		-84.324 -84.324	-75.022 -75.022	-88.218 -88.218	
TOTALE MISSIONE cp cs		-84.324 -84.324	-75.022 -75.022	-88.218 -88.218	
Turismo Sviluppo e competitività del turismo BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006 ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO (5.1 - CAP. 6823) cp cs		-2.600.000 -2.600.000	-2.600.000 -2.600.000	-2.600.000 -2.600.000	

pag. 9

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE	cp	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
cs	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
Fondi da ripartire				
<i>Fondi da assegnare</i>				
INTERNO				
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003				
ART. 3 COMMA 151: FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE				
(7.1 - CAP. 3001)				
TOTALE MISSIONE	cp	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848
cs	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE MISSIONE	cp	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848
cs	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE GENERALE	cp	-38.710.875	-35.592.411	-35.282.662
cs	-38.710.875	-35.592.411	-35.282.662	

pag. 10

PAGINA BIANCA

TABELLA E**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI**

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEGNO. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2015 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2015 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2015 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ

ELENCO MISSIONI

- 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitività e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17 Ricerca e innovazione
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
- 22 Istruzione scolastica
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 30 Giovani e sport
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33 Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05,06,07,08,09,10,12,15,18,20,22,23,25,26

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
Presidenza del Consiglio dei Ministri					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 308: CENTENARIO GUERRA MONDIALE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(21.3 - CAP. 7474)					
Legislazione vigente	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	2018
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	
TOTALE MISSIONE	cp cs	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa					
INTERNO					
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005					
ART. 11/quater decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(2.3 - CAP. 7253)					
Legislazione vigente	cp cs	- -	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	10.000.000 10.000.000	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	10.000.000 10.000.000	- -	- -	

pag. 2

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005							
ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7517)							
Legislazione vigente		86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	370.000.000 370.000.000	2022	3
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -		
Legge di stabilità		cp cs	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	370.000.000 370.000.000		
ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente		- -	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	50.000.000 50.000.000	2022	3
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -		
Legge di stabilità		cp cs	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	50.000.000 50.000.000		

pag. 3

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005 ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (2.3 - CAP. 7507/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	— — — — — — — —	10.000.000 10.000.000 — — — — 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000 — — — — 10.000.000 10.000.000	40.000.000 40.000.000 — — — — 40.000.000 40.000.000	2021 — — — — — — —	3
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i> ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993 ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (2.5 - CAP. 7499) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	140.000.000 140.000.000 — — — — 140.000.000 140.000.000	140.000.000 140.000.000 — — — — 140.000.000 140.000.000	— — — — — — — —	— — — — — — — —	— — — — — — — —	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE	cp cs	236.000.000 236.000.000	106.000.000 106.000.000	460.000.000 460.000.000		
L'Italia in Europa e nel mondo						
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N. 183 Del 1987						
ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(3.1 - CAP. 7493)						3
Legislazione vigente	cp cs	5.000.000.000 5.000.000.000	5.000.000.000 5.000.000.000	15.000.000.000 15.000.000.000		
Riduzione	cp cs	-50.000.000 -50.000.000	-50.000.000 -50.000.000	-150.000.000 -150.000.000		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di stabilità	cp cs	4.950.000.000 4.950.000.000	4.950.000.000 4.950.000.000	14.850.000.000 14.850.000.000		

pag. 5

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>					
<i>ECONOMIA E FINANZE</i>					
LEGGE DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012					
ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(3.2 - CAP. 7175)					
Legislazione vigente	cp cs	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	1.475.000.000 1.475.000.000	2022
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	1.475.000.000 1.475.000.000	
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013					
ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(3.2 - CAP. 7174)					
Legislazione vigente	cp cs	5.775.000 5.775.000	5.775.000 5.775.000	- -	2017
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	5.775.000 5.775.000	5.775.000 5.775.000	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE N. 7 Del 2009					
ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIICA LIBICA					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(8.2 - CAP. 7800)					
Legislazione vigente	94.320 94.320	95.165 95.165	117.388 117.388	1.756.943.234 1.756.943.234	2020 3
Riduzione	— —	— —	— —	— —	
Rifinanziamento	— —	— —	— —	— —	
Rimodulazione	— —	— —	— —	— —	
Legge di Stabilità	94.320 94.320	95.165 95.165	117.388 117.388	1.756.943.234 1.756.943.234	
TOTALE MISSIONE	5.250.869.320 5.250.869.320	4.750.870.165 4.750.870.165	5.250.892.388 5.250.892.388	18.081.943.234 18.081.943.234	

pag. 7

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Ordine pubblico e sicurezza					
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005					
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)					
Legislazione vigente	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	86.280.000 86.280.000	2023 3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	14.380.000 14.380.000	14.380.000 14.380.000	86.280.000 86.280.000	

pag. 8

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (5.1 - CAP. 7837) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009 ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp cs 12.000.000 12.000.000 — — — — — — — — 12.000.000 12.000.000 cp cs 10.583.516 10.583.516 cp cs — — — — — — 10.583.516 10.583.516 cp cs	20.000.000 20.000.000 — — — — — — 20.000.000 20.000.000 10.557.225 10.557.225 — — — — — — 10.557.225 10.557.225	20.000.000 20.000.000 — — — — — — 20.000.000 20.000.000 10.555.230 10.555.230 — — — — — — 10.555.230 10.555.230	60.000.000 60.000.000 — — — — — — 60.000.000 60.000.000 56.582.505 56.582.505 — — — — — — 56.582.505 56.582.505	2020 2023

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM.
LEGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 107 PUNTO 1: RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(4.1 - CAP. 7853/P)						
Legislazione vigente	12.957.008 12.957.008	13.143.641 13.143.641	13.105.495 13.105.495	39.316.485 39.316.485	2020	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	12.957.008 12.957.008	13.143.641 13.143.641	13.105.495 13.105.495	39.316.485 39.316.485		
ART. 1 COMMA 117 PUNTO 4: SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(4.1 - CAP. 7853/P)						
Legislazione vigente	925.501 925.501	938.832 938.832	- -	- -	2016	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	925.501 925.501	938.832 938.832	- -	- -		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 150 Del 2013					
ART. 4 COMMA 8/ter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99		4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	13.306.665 13.306.665	3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(4.1 - CAP. 7853/P)					
Legislazione vigente	cp				
	cs				
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	4.448.465	4.435.555	13.306.665	
	cs	4.448.465	4.435.555	13.306.665	
ART. 4 COMMA 8/quater PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO L. 244/2007 ART. 2 COMMA 99					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(4.1 - CAP. 7853/P)					
Legislazione vigente	cp	296.564	295.704	887.112	3
	cs	296.564	295.704	887.112	
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp	296.564	295.704	887.112	
	cs	296.564	295.704	887.112	

pag. 11

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LTM. TER. IMP.
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia					
INTERNO					
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 41: TETRA - PROSECUZIONE INTERVENTI					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(3.3 - CAP. 7506)					3
Legislazione vigente	cp 64.469.700 cs 64.469.700	64.984.497 64.984.497	64.609.953 64.609.953	199.438.791 199.438.791	
Riduzione	cp -25.000.000 cs -25.000.000	-25.000.000 -25.000.000	-25.000.000 -25.000.000	-75.000.000 -75.000.000	
Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp 39.469.700 cs 39.469.700	39.984.497 39.984.497	39.609.953 39.609.953	124.438.791 124.438.791	
TOTALE MISSIONE	cp 90.315.725 cs 90.315.725	103.749.224 103.749.224	102.381.937 102.381.937	380.811.558 380.811.558	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Soccorso civile						
Protezione civile						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005						
ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO						
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
(6.2 - CAP. 7449)						
Legislazione vigente		5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000	2019
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità		cp cs	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000	
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009						
ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO						
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
(6.2 - CAP. 7459)						
Legislazione vigente		145.100.000 145.100.000	44.000.000 44.000.000	- -	- -	2016
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -	3
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità		cp cs	145.100.000 145.100.000	- -	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE	cp cs	49.000.000 49.000.000	5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000		
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale						
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004						
ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI						
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
(1.2 - CAP. 7439)						
Legislazione vigente	cp	-	-	-		
	cs	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-		
	cs	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	120.000.000	-	-		
	cs	120.000.000	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-		
	cs	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp cs	120.000.000 120.000.000	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	cp cs	120.000.000 120.000.000	- -	- -		

2015

pag. 14

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
Competitività' e sviluppo delle imprese						
<i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>						
SVILUPPO ECONOMICO						
LEGGE N. 808 Del 1985						
ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7421/P)						
Legislazione vigente	cp cs	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	540.000.000 540.000.000	2028	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di stabilità	cp cs	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	540.000.000 540.000.000		

pag. 15

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996						
ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	400.000.000 400.000.000	2027	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	400.000.000 400.000.000		
ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	40.000.000 40.000.000	80.000.000 80.000.000	60.000.000 60.000.000	380.000.000 380.000.000	2020	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	80.000.000 80.000.000	60.000.000 60.000.000	380.000.000 380.000.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	cp	70.000.000	155.000.000	335.000.000	3
	cs	40.000.000	155.000.000	335.000.000	
	Legislazione vigente	40.000.000	155.000.000	335.000.000	
	Riduzione	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
LEGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005 ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485)	cp	70.000.000	155.000.000	335.000.000	3
	cs	40.000.000	155.000.000	335.000.000	
	Legge di Stabilità	40.000.000	155.000.000	335.000.000	
	cs	40.000.000	155.000.000	335.000.000	
	Legislazione vigente	70.000.000	155.000.000	335.000.000	
	Riduzione	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	
ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485)	cp	526.000.000	470.000.000	429.000.000	3
	cs	778.000.000	470.000.000	429.000.000	
	Legislazione vigente	778.000.000	470.000.000	429.000.000	
	Riduzione	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485)	cp	526.000.000	470.000.000	429.000.000	3
	cs	778.000.000	470.000.000	429.000.000	
	Legge di Stabilità	778.000.000	470.000.000	429.000.000	
	cs	778.000.000	470.000.000	429.000.000	
	Legislazione vigente	526.000.000	470.000.000	429.000.000	
	Riduzione	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. INF.	LM. INF.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp cs 42.860.000 42.860.000 - - cp cs - - cp cs - - cp cs - - cp cs 42.860.000 42.860.000	41.430.000 41.430.000 - - - - - - 41.430.000 41.430.000	38.570.000 38.570.000 - - - - - - 38.570.000 38.570.000	154.280.000 154.280.000 - - - - - - 154.280.000 154.280.000	2021	3
ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp cs 40.456.000 40.456.000 - - cp cs - - cp cs - - cp cs 40.456.000 40.456.000	40.228.000 40.228.000 - - - - - - 40.228.000 40.228.000	39.772.000 39.772.000 - - - - - - 39.772.000 39.772.000	198.860.000 198.860.000 - - - - - - 198.860.000 198.860.000	2022	3

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP					3
	CS	41.956.000	39.022.000	234.132.000	2023	
		41.956.000	39.022.000	234.132.000		
	CP	-	-	-		
	CS	-	-	-		
	CP	-	-	-		
	CS	-	-	-		
	CP	-	-	-		
	CS	-	-	-		
	CP	41.956.000	39.022.000	234.132.000		
	CS	41.956.000	39.022.000	234.132.000		
ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP	876.000	876.000	3.504.000	2021	3
	CS	876.000	876.000	3.504.000		
	CP	-	-	-		
	CS	-	-	-		
	CP	-	-	-		
	CS	-	-	-		
	CP	-	-	-		
	CS	-	-	-		
	CP	876.000	876.000	3.504.000		
	CS	876.000	876.000	3.504.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp cs 11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	56.165.000 56.165.000	2022	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs 11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	56.165.000 56.165.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007						
ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp cs 20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	100.000.000 100.000.000	2022	3
Legislazione vigente	cp cs					
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs 20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	100.000.000 100.000.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp	25.000.000		150.000.000	3
	cs	25.000.000	25.000.000	150.000.000	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	cp	25.000.000	25.000.000	150.000.000	
	cs	25.000.000	25.000.000	150.000.000	
ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp	25.000.000	25.000.000	175.000.000	3
	cs	25.000.000	25.000.000	175.000.000	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
	cp	25.000.000	25.000.000	175.000.000	
	cs	25.000.000	25.000.000	175.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp cs	757.000.000 757.000.000	717.000.000 717.000.000	2.072.000.000 2.072.000.000	2021	3
Legislazione vigente	cp cs	- -	- -	- -		
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di stabilità	cp cs	925.000.000 925.000.000	717.000.000 717.000.000	2.072.000.000 2.072.000.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 220 Del 2010						
ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	cp cs	38.641.000 38.641.000	29.221.000 29.221.000	155.874.000 155.874.000	2023	3
Legislazione vigente	cp cs	- -	- -	- -		
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di stabilità	cp cs	38.641.000 38.641.000	29.221.000 29.221.000	155.874.000 155.874.000		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011						
ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7420/P)						
Legislazione vigente	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	2018	3
Riduzione	cp cs	— —	— —	— —		
Rifinanziamento	cp cs	— —	— —	— —		
Rimodulazione	cp cs	— —	— —	— —		
Legge di Stabilità	cp cs	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000		
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012						
ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7322)						
Legislazione vigente	40.095.939 40.095.939	— —	— —	— —	2015	
Riduzione	cp cs	— —	— —	— —		
Rifinanziamento	cp cs	— —	— —	— —		
Rimodulazione	cp cs	— —	— —	— —		
Legge di Stabilità	cp cs	40.095.939 40.095.939	— —	— —		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM.
LEGGE DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 37 PUNTO 1: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7419/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp 37.113.953 cs 37.113.953 cp - cs - cp - cs - cp - cs - cp 37.113.953 cs 37.113.953	37.553.291 37.553.291 - - - - 37.553.291 37.553.291	37.444.305 37.444.305 - - - - 37.444.305 37.444.305	599.108.880 599.108.880 - - - - 599.108.880 599.108.880	2033	3
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 2: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7419/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp 102.063.371 cs 102.063.371 cp - cs - cp - cs - cp - cs - cp 102.063.371 cs 102.063.371	103.271.550 103.271.550 - - - - 103.271.550 103.271.550	102.971.838 102.971.838 - - - - 102.971.838 102.971.838	1.750.521.246 1.750.521.246 - - - - 1.750.521.246 1.750.521.246	2034	3

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 3: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7419/P)					2024	3
Legislazione vigente	-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
	-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
Riduzione	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Legge di stabilità	-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
	-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528		
ART. 1 COMMA 38 PUNTO A: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1 (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)					2026	3
Legislazione vigente	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
Riduzione	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
Legge di stabilità	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		
	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 38 PUNTO B: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 2					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)					3
Legislazione vigente	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	161.000.000 161.000.000	2029
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	161.000.000 161.000.000	
Incentivazione del sistema produttivo					
SVILUPPO ECONOMICO					
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011					
ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.3 - CAP. 7342)					2016
Legislazione vigente	695.886.617 695.886.617	704.124.207 704.124.207	- -	- -	
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	695.886.617 695.886.617	704.124.207 704.124.207	- -	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013						
ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.3 - CAP. 7489)						
Legislazione vigente		18.957.713 18.957.713	30.195.662 30.195.662	30.108.029 30.108.029	80.001.331 80.001.331	2021 3
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -	2021
Legge di stabilità		cp cs	30.195.662 30.195.662	30.108.029 30.108.029	80.001.331 80.001.331	
LEGGI DI STABILITÀ N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 25: AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.3 - CAP. 7343)						
Legislazione vigente		46.735.314 46.735.314	94.970.853 94.970.853	- -	- -	2016 3
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità		cp cs	46.735.314 46.735.314	94.970.853 94.970.853	- -	

pag. 27

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 66 Del 2014					
ART. 22/bis COMMA 1: RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.3 - CAP. 7350)					2016
Legislazione vigente	cp cs 75.000.000 75.000.000	100.000.000 100.000.000	- -	- -	
Riduzione	cp cs -75.000.000 -75.000.000	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs -	100.000.000 100.000.000	- -	- -	
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007					
ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(8.2 - CAP. 7182)					3
Legislazione vigente	cp cs 50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	1.584.000.000 1.584.000.000	2049
Riduzione	cp cs -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs 50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	1.584.000.000 1.584.000.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<i>Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012						
ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA						
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI						
(8.3 - CAP. 7810)						
Legislazione vigente		cp cs	431.200.117 431.200.117	431.200.117 431.200.117	3.449.600.936 3.449.600.936	2025
Riduzione		cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento		cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione		cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità		cp cs	431.200.117 431.200.117	431.200.117 431.200.117	3.449.600.936 3.449.600.936	
TOTALE MISSIONE		cp cs	3.619.075.024 3.619.075.024	3.724.182.086 3.724.182.086	15.321.125.921 15.321.125.921	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto					
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012					
ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.1 - CAP. 7119)					
Legislazione vigente	14.915.000 14.915.000	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	3
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	14.915.000 14.915.000	-	-	-	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Autotrasporto ed intermodalità'					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 90: CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE					
IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.4 - CAP. 7305)					
Legislazione vigente	cp 2.804.119 cs 2.804.119	2.849.126 2.849.126	- -	- -	2016 3
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 2.804.119 cs 2.804.119	2.849.126 2.849.126	- -	- -	

pag. 31

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM.
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011						
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(2.5 - CAP. 7515)					2016	3
Legislazione vigente	cp 185.214.555 cs 185.214.555	185.110.097 185.110.097	-	-		
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 185.214.555 cs 185.214.555	185.110.097 185.110.097	-	-		
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(2.5 - CAP. 7518)					2016	3
Legislazione vigente	cp 397.000 cs 397.000	38.289.000 38.289.000	-	-		
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	2019	
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 397.000 cs 397.000	138.289.000 138.289.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7520)	10.608.096 10.608.096	- -	- -	- -	2015	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp					
	cs					
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012	10.608.096 10.608.096	- -	- -	- -		
ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7532)	242.713.000 242.713.000	140.540.000 140.540.000	102.540.000 102.540.000	1.972.480.000 1.972.480.000	2029	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp					
	cs					
Rifinanziamento	cp					
	cs					
Rimodulazione	cp					
	cs					
Legge di Stabilità	cp					
	cs					

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013					
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.5 - CAP. 7540)					
Legislazione vigente	cp cs	272.906.317 272.906.317	60.311.843 60.311.843	-	2016
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs	272.906.317 272.906.317	60.311.843 60.311.843	-	
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALFINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(2.7 - CAP. 7422)					
Legislazione vigente	cp cs	5.197.810 5.197.810	26.537.744 26.537.744	-	2016
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs	5.197.810 5.197.810	26.537.744 26.537.744	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013						
ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7418)	cp cs	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000	2018	3
Legislazione vigente						
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 83: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÉ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7251)	cp cs	100.000.000 100.000.000	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente						
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	500.000.000 500.000.000	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	600.000.000 600.000.000	- -	- -		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005					
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(9.1 - CAP. 7122)					
Legislazione vigente	CP CS	55.588.410 55.588.410	81.488.197 81.488.197	200.000.000 200.000.000	3
Riduzione	CP CS	-200.000.000 -200.000.000	-50.000.000 -50.000.000	-	
Rifinanziamento	CP CS	-	400.000.000 400.000.000	3.735.000.000 3.735.000.000	2020
Rimodulazione	CP CS	-	-	-	
Legge di stabilità	CP CS	41.980.829 41.980.829	431.488.197 431.488.197	3.935.000.000 3.935.000.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006					
ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(9.1 - CAP. 7124/P)					
Legislazione vigente	CP CS	400.000.000 400.000.000	400.000.000 400.000.000	1.600.000.000 1.600.000.000	3
Riduzione	CP CS	-	-	-	
Rifinanziamento	CP CS	-	-	-	
Rimodulazione	CP CS	-	-	-	
Legge di stabilità	CP CS	400.000.000 400.000.000	400.000.000 400.000.000	1.600.000.000 1.600.000.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITÀ						3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente		100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	300.000.000 300.000.000	
Riduzione	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
Legge di Stabilità		100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	300.000.000 300.000.000	
ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE						3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente		100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	400.000.000 400.000.000	
Riduzione	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	
Legge di Stabilità		100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	400.000.000 400.000.000	

pag. 37

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011					
ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI					
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(9.1 - CAP. 7372/P)					2016
Legislazione vigente	cp cs	107.426.753 107.426.753	- -	- -	
Riduzione	cp cs	-83.000.000 -83.000.000	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	200.000.000 200.000.000	600.000.000 600.000.000	2020
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	84.318.368 84.318.368	200.000.000 200.000.000	600.000.000 600.000.000	
LEGGI DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012					
ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI					
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(9.1 - CAP. 7122/P)					2015
Legislazione vigente	cp cs	49.932.613 49.932.613	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	70.000.000 70.000.000	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	2018
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	119.932.613 119.932.613	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013						
ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/P)						
Legislazione vigente		cp 20.000.000 cs 20.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	840.000.000 840.000.000	2024
Riduzione		cp — cs —	— —	— —	— —	
Rifinanziamento		cp — cs —	— —	— —	— —	
Rimodulazione		cp — cs —	— —	— —	— —	
Legge di Stabilità		cp 20.000.000 cs 20.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	840.000.000 840.000.000	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 68: ANAS						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7372/P)						
Legislazione vigente		cp 139.177.324 cs 139.177.324	— —	— —	— —	
Riduzione		cp — cs —	— —	— —	— —	
Rifinanziamento		cp — cs —	50.000.000 50.000.000	143.000.000 143.000.000	200.000.000 200.000.000	2018
Rimodulazione		cp — cs —	— —	— —	— —	
Legge di Stabilità		cp 139.177.324 cs 139.177.324	50.000.000 50.000.000	143.000.000 143.000.000	200.000.000 200.000.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.	
ART. 1 COMMA 69: ANAS						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7372/P)					2016	3
Legislazione vigente	cp cs	157.734.300 157.734.300	112.659.872 112.659.872	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	157.734.300 157.734.300	112.659.872 112.659.872	- -	- -	
ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE FS						
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/P)						
Legislazione vigente	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	500.000.000 500.000.000	750.000.000 750.000.000	2.250.000.000 2.250.000.000	2.250.000.000 2.250.000.000	2020
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	500.000.000 500.000.000	750.000.000 750.000.000	2.250.000.000 2.250.000.000	2.250.000.000 2.250.000.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 74: RFI							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)						2016	3
Legislazione vigente	cp cs	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -		
Riduzione	cp cs	-25.000.000 -25.000.000	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	25.000.000 25.000.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -		
ART. 1 COMMA 76: RFI							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							3
Legislazione vigente	cp cs	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	1.440.000.000 1.440.000.000	2029	
Riduzione	cp cs	-90.000.000 -90.000.000	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	200.000.000 200.000.000	2.800.000.000 2.800.000.000	2031	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	30.000.000 30.000.000	120.000.000 120.000.000	320.000.000 320.000.000	4.240.000.000 4.240.000.000		

pag. 41

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 80: RFI					
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(9.1 - CAP. 7122/P)					3
Legislazione vigente	cp cs	150.000.000 150.000.000	-	-	2016
Riduzione	cp cs	-135.000.000 -135.000.000	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs	15.000.000 15.000.000	-	-	
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA					
(Set.1)INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO					
(2.6 - CAP. 7268)					3
Legislazione vigente	cp cs	48.940.000 48.940.000	-	-	2016
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs	48.940.000 48.940.000	-	-	

pag. 42

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
LEGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012 ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA (Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.6 - CAP. 7270) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp cs 72.000 72.000 — — — — — — 10.000.000 10.000.000 — — 72.000 72.000 cp cs	— — — — 10.000.000 10.000.000 — — 10.000.000 10.000.000 — — — —	— — 30.000.000 30.000.000 — — 30.000.000 30.000.000 — — — —	— — 55.000.000 55.000.000 — — — — 55.000.000 55.000.000 — — — —	2015	3
LEGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 38 PUNTO D: CONTRIBUTI VENTENNALI FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEL CAMPO NAVALE (Set.14) INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA (2.6 - CAP. 7604) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità TOTALE MISSIONE	cp cs 4.639.244 4.639.244 — — — — — — 4.639.244 4.639.244 cp cs 3.079.710.575 3.079.710.575 cs	4.694.162 4.694.162 — — — — — — 4.694.162 4.694.162 3.329.647.007 3.329.647.007	4.680.538 4.680.538 — — — — — — 4.680.538 4.680.538 3.018.708.735 3.018.708.735	74.888.608 74.888.608 — — — — — — 74.888.608 74.888.608 16.876.368.608 16.876.368.608	2015	3

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Infrastrutture pubbliche e logistica					
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE N. 398 Del 1998					
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.5 - CAP. 7156)					
Legislazione vigente	cp cs	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	2018 3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	

pag. 44

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Opere pubbliche e infrastrutture					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE N. 448 Del 1998					
ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA					
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA					
(10.1 - CAP. 7464)					
Legislazione vigente	cp cs	500.000.000 500.000.000	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	400.000.000 400.000.000	1.200.000.000 1.200.000.000	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	900.000.000 900.000.000	1.200.000.000 1.200.000.000	- -	

pag. 45

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005 ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	512.244.000 512.244.000	2021 2021
	cp cs				3
	Legislazione vigente				
	Riduzione	-	-	-	
	cp cs				
	Rifinanziamento	-	-	-	
	cp cs				
	Rimodulazione	-	-	-	
	cp cs				
	Legge di Stabilità	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	512.244.000 512.244.000	
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	355.000.000 355.000.000	2021 2021
	cp cs				3
	Legislazione vigente				
	Riduzione	-	-	-	
	cp cs				
	Rifinanziamento	-	-	-	
	cp cs				
	Rimodulazione	-	-	-	
	cp cs				
	Legge di Stabilità	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	355.000.000 355.000.000	
	cp cs				

pag. 46

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/F)						3
Legislazione vigente	cp cs	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	470.755.000 470.755.000	2022
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	470.755.000 470.755.000	
ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/F)						3
Legislazione vigente	cp cs	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	542.700.000 542.700.000	2023
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	542.700.000 542.700.000	

pag. 47

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007						
ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	453.860.000 453.860.000	2022	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	90.772.000 90.772.000	90.772.000 90.772.000	453.860.000 453.860.000		
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	549.672.000 549.672.000	2023	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	91.612.000 91.612.000	91.612.000 91.612.000	549.672.000 549.672.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)						3
Legislazione vigente	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	633.619.000 633.619.000	2024	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	90.517.000 90.517.000	633.619.000 633.619.000		
ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)						3
Legislazione vigente	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	6.060.000 6.060.000	2022	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	1.212.000 1.212.000	6.060.000 6.060.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015				2016				2017				2018 E SUCCESSIVI				ANNO TER.	LTM. IMP.
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	Legislazione vigente	cp	225.000		225.000				225.000				1.125.000				2022	3
		cs	225.000		225.000				225.000				1.125.000					
	Riduzione	cp	-		-				-				-					
		cs	-		-				-				-					
	Rifinanziamento	cp	-		-				-				-					
		cs	-		-				-				-					
	Rimodulazione	cp	-		-				-				-					
		cs	-		-				-				-					
	Legge di Stabilità	cp	225.000		225.000				225.000				1.125.000					
		cs	225.000		225.000				225.000				1.125.000					
ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	Legislazione vigente	cp	64.000		64.000				64.000				320.000				2022	3
		cs	64.000		64.000				64.000				320.000					
	Riduzione	cp	-		-				-				-					
		cs	-		-				-				-					
	Rifinanziamento	cp	-		-				-				-					
		cs	-		-				-				-					
	Rimodulazione	cp	-		-				-				-					
		cs	-		-				-				-					
	Legge di Stabilità	cp	64.000		64.000				64.000				320.000					
		cs	64.000		64.000				64.000				320.000					

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIV. IMP.
ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	cp cs cp cs cp cs cp cs cp cs	1.000.000 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000 - - - - - - 1.000.000 1.000.000	5.000.000 5.000.000 - - - - - - 5.000.000 5.000.000	2022	3
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008 ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7695)	cp cs cp cs cp cs cp cs cp cs	119.461.913 119.461.913 - - - - - - 119.461.913 119.461.913	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	2015	3

pag. 51

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2003					
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE					
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7060/P)					3
Legislazione vigente	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	349.200.000 349.200.000	2023
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	349.200.000 349.200.000	
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE					
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7060/P)					3
Legislazione vigente	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	843.686.186 843.686.186	2024
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	843.686.186 843.686.186	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011						
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7174)						
Legislazione vigente	cp 20.760.605 cs 20.760.605	-	-	-	2015	3
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di stabilità	cp 20.760.605 cs 20.760.605	-	-	-		
ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7685/P)						
Legislazione vigente	cp 7.844.740 cs 7.844.740	18.025.000 18.025.000	18.024.000 18.024.000	84.795.000 84.795.000	2024	3
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di stabilità	cp 7.844.740 cs 7.844.740	18.025.000 18.025.000	18.024.000 18.024.000	84.795.000 84.795.000		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 1: PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERIATA (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7695)	cp cs 5.700.000 5.700.000	7.300.000 7.300.000	- -	- -	2016 3
Legislazione vigente					
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	cp cs 5.700.000 5.700.000	7.300.000 7.300.000	- -	- -	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7200/P)	cp cs 92.784.882 92.784.882	66.657.092 66.657.092	74.349.072 74.349.072	- -	2017 3
Legislazione vigente					
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs 30.000.000 30.000.000	50.000.000 50.000.000	57.000.000 57.000.000	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	cp cs 122.784.882 122.784.882	116.657.092 116.657.092	131.349.072 131.349.072	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 1 COMMA 99: COMPLETAMENTO PAGAMENTO EX AGENSUD (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (1.7 - CAP. 7544)	64.949.375 64.949.375	- -	- -	- -	2015 3
Legislazione vigente	cp				
	cs				
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di stabilità	cp	64.949.375	-	-	
	cs	64.949.375	-	-	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014					
ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE (Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7471)	140.954.880 140.954.880	20.564.000 20.564.000	- -	- -	2016 3
Legislazione vigente	cp				
	cs				
Riduzione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	
	cs	-	-	-	
Legge di stabilità	cp	140.954.880	-	-	
	cs	140.954.880	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
<i>Sistemi stradali, autostradali ed intermodali</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N. 662 Del 1996						
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.						
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE						
(1.2 - CAP. 7483)						
Legislazione vigente	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	- -	- -	2016	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	10.330.000 10.330.000	- -	- -		
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.2 - CAP. 7484)						
Legislazione vigente	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	- -	- -	2016	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	10.330.000 10.330.000	- -	- -		

pag. 57

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997					
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI					
(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE					
(1.2 - CAP. 7485)					3
Legislazione vigente	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	- -	2017
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	- -	
LEGGI FINANZIARIE N. 311 Del 2004					
ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA					
(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE					
(1.2 - CAP. 7481)					3
Legislazione vigente	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	- -	2016
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	- -	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.2 - CAP. 7514)					
Legislazione vigente	cp cs	67.147.162 67.147.162	-	-	2016
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di stabilità	cp cs	67.147.162 67.147.162	-	-	
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7155)					
Legislazione vigente	cp cs	2.687.978 2.687.978	-	-	2016
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di stabilità	cp cs	2.687.978 2.687.978	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITÀ ALLA VALTELLINA: SS 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MOREGNO II° STRALCIO DALL'O SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519)					3
Legislazione vigente	3.519.331 3.519.331	4.118.657 4.118.657	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	3.519.331 3.519.331	4.118.657 4.118.657	-	-	
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7529)					3
Legislazione vigente	23.819.000 23.819.000	9.548.000 9.548.000	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	23.819.000 23.819.000	9.548.000 9.548.000	-	-	

pag. 60

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGI DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012						
ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ' E DEI TRASPORTI (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7380)					2015	3
Legislazione vigente	6.706.015 6.706.015	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di stabilità	6.706.015 6.706.015	-	-	-		
ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE" (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7504)					2015	3
Legislazione vigente	92.000 92.000	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di stabilità	92.000 92.000	-	-	-		

pag. 61

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013					
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7536/P)					
Legislazione vigente	cp cs	73.764.052 73.764.052	129.240.831 129.240.831	-	2017
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di stabilità	cp cs	62.729.075 62.729.075	129.240.831 129.240.831	-	
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7537)					
Legislazione vigente	cp cs	60.311.843 60.311.843	-	-	2016
Riduzione	cp cs	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs	-	-	-	
Legge di stabilità	cp cs	107.534.895 107.534.895	-	-	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7147)					3
Legislazione vigente	cp 130.000.000 cs 130.000.000	219.500.000 219.500.000	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 130.000.000 cs 130.000.000	219.500.000 219.500.000	-	-	
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7538)					3
Legislazione vigente	cp 216.209.600 cs 216.209.600	94.970.853 94.970.853	-	-	2016
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 216.209.600 cs 216.209.600	94.970.853 94.970.853	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7541)		76.558.497 76.558.497	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp	-	-	-		
	cs					
Rifinanziamento	cp	-	-	-		
	cs					
Rimodulazione	cp	-	-	-		
	cs					
Legge di Stabilità	cp	76.558.497	-	-		
	cs	76.558.497	-	-		
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013						
ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL T1 T2 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7545)		13.000.000 13.000.000	16.000.000 16.000.000	- -	2017	3
Legislazione vigente	cp					
	cs					
Riduzione	cp	-	-	-		
	cs					
Rifinanziamento	cp	-	-	-		
	cs					
Rimodulazione	cp	-	-	-		
	cs					
Legge di Stabilità	cp	13.000.000	16.000.000	-		
	cs	13.000.000	16.000.000	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 2: COLLEGAMENTO SS 11 - SS 223 LOTTO 1-B (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7534)					3
Legislazione vigente	7.200.000 7.200.000	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	7.200.000 7.200.000	-	-	-	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 96: REALIZZAZIONE TERZA CORSIA TRATTA AUTOSTRADALE A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7533)					3
Legislazione vigente	93.470.627 93.470.627	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	93.470.627 93.470.627	-	-	-	

pag. 65

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014					
ART. 3 COMMA 1: CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI					
(set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7536/P)					
Legislazione vigente	cp cs	159.000.000 159.000.000	1.073.000.000 1.073.000.000	2.362.000.000 2.362.000.000	2020 3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	cp cs	231.000.000 231.000.000	1.073.000.000 1.073.000.000	2.362.000.000 2.362.000.000	
TOTALE MISSIONE	cp cs	2.908.640.481 2.908.640.481	3.496.571.903 3.496.571.903	7.402.302.000 7.402.302.000	

pag. 66

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Ricerca e innovazione					
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012					
ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)					
(Set.13)INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA					
(3.4 - CAP. 7235)					2015
Legislazione vigente	cp cs 12.000.000 12.000.000	- -	- -	- -	
Riduzione	cp cs -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs 12.000.000 12.000.000	- -	- -	- -	
TOTALE MISSIONE	cp cs 12.000.000 12.000.000	- -	- -	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche						
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 111: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO						
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
(1.9 - CAP. 7511)						
Legislazione vigente	cp 50.000.000 cs 50.000.000	100.000.000 100.000.000	-	-	2016	3
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di stabilità	cp 50.000.000 cs 50.000.000	100.000.000 100.000.000	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp 50.000.000 cs 50.000.000	100.000.000 100.000.000	-	-		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E							
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018		ANNO TER.	LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI			
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009							
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 7817)							
Legislazione vigente	227.775.334 cp 227.775.334 cs	175.343.334 175.343.334	130.852.054 130.852.054	1.487.700.000 1.487.700.000		2032	3
Riduzione	- cp -	-	-	-			
Rifinanziamento	- cp -	-	-	-			
Rimodulazione	- cp -	-	-	-			
Legge di Stabilità	227.775.334 cp 227.775.334 cs	175.343.334 175.343.334	130.852.054 130.852.054	1.487.700.000 1.487.700.000			
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 8005/P)						2015	
Legislazione vigente	249.000.000 cp 249.000.000 cs	-	-	-			
Riduzione	- cp -	-	-	-			
Rifinanziamento	- cp -	-	-	-			
Rimodulazione	- cp -	-	-	-			
Legge di Stabilità	249.000.000 cp 249.000.000 cs	-	-	-			

pag. 69

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 8005/P)					2015	
Legislazione vigente	5.000.000 5.000.000	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	5.000.000 5.000.000	-	-	-		
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 8005/P)					2015	
Legislazione vigente	27.000.000 27.000.000	-	-	-		
Riduzione	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-		
Rimodulazione	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	27.000.000 27.000.000	-	-	-		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013							
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 8005/P)							
Legislazione vigente	cp	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000	2019	3
	cs	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000	2020	
	cs	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
	cs	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 48 PUNTO C: MUTUI PRIMA CASA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(14.1 - CAP. 7077)							
Legislazione vigente	cp	192.526.903	187.766.455	-	-	2016	3
	cs	192.526.903	187.766.455	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	192.526.903	187.766.455	-	-		
	cs	192.526.903	187.766.455	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	1.398.502.237	1.460.309.789	1.428.052.054	4.782.100.000		
	cs	1.398.502.237	1.460.309.789	1.428.052.054	4.782.100.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici						
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale						
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO						
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013						
ART. 5/quarter COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.13 - CAP. 7486)						
Legislazione vigente	cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Riduzione	cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Rifinanziamento	cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Rimodulazione	cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
Legge di Stabilità	cp cs	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000

pag. 72

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Tutela del patrimonio culturale					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO					
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014					
ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.15 - CAP. 8098)					
Legislazione vigente	cp 30.000.000 cs 30.000.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -	
Riduzione	cp - cs -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp 30.000.000 cs 30.000.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -	
TOTALE MISSIONE	cp 30.100.000 cs 30.100.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LM. TER. IMP.
Istruzione scolastica					
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013					
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI					
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA					
(1.1 - CAP. 7106)					
Legislazione vigente	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	2044
Riduzione	— —	— —	— —	— —	
Rifinanziamento	— —	— —	— —	— —	
Rimodulazione	— —	— —	— —	— —	
Legge di Stabilità	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	
TOTALE MISSIONE	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	

pag. 74

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
sviluppo e riequilibrio territoriale						
<i>Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002						
ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE						
(Set.4)INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
(28.1 - CAP. 8000/P)					2016	3
Legislazione vigente	cp 6.264.794.000 cs 6.264.794.000	1.700.000.000 1.700.000.000	-	-		
Riduzione	cp -463.700.000 cs -463.700.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp - cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 5.801.094.000 cs 5.801.094.000	1.700.000.000 1.700.000.000	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 6: RISORSE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020						
(Set.4)INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
(28.1 - CAP. 8000/P)						3
Legislazione vigente	cp 346.300.000 cs 346.300.000	485.200.000 485.200.000	981.700.000 981.700.000	37.255.700.000 37.255.700.000		
Riduzione	cp - cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp - cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp 100.000.000 cs 100.000.000	500.000.000 500.000.000	1.500.000.000 1.500.000.000	-2.100.000.000 -2.100.000.000		
Legge di Stabilità	cp 446.300.000 cs 446.300.000	985.200.000 985.200.000	2.481.700.000 2.481.700.000	35.155.700.000 35.155.700.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
		E SUCCESSIVI		E SUCCESSIVI		E SUCCESSIVI		E SUCCESSIVI		
TOTALE MISSIONE	CP	6.247.394.000	2.685.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000	35.155.700.000				
	CS	6.247.394.000	2.685.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000	35.155.700.000				
Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali										
ECONOMIA E FINANZE										
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005										
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.										
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)										
Legislazione vigente	CP	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000				3
	CS	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000				
Riduzione	CP	-	-	-	-	-				
	CS	-	-	-	-	-				
Rifinanziamento	CP	-	-	-	-	-				
	CS	-	-	-	-	-				
Rimodulazione	CP	-	-	-	-	-				
	CS	-	-	-	-	-				
Legge di stabilità	CP	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000				
	CS	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000				

pag. 76

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.3 — CAP. 7851)					
Legislazione vigente	cp cs	30.000.000 30.000.000	30.000.000 30.000.000	90.000.000 90.000.000	2020
Riduzione	cp cs	— —	— —	— —	
Rifinanziamento	cp cs	— —	— —	— —	
Rimodulazione	cp cs	— —	— —	— —	
Legge di Stabilità	cp cs	18.000.000 18.000.000	30.000.000 30.000.000	90.000.000 90.000.000	
TOTALE MISSIONE	cp cs	43.620.000 43.620.000	55.620.000 55.620.000	243.720.000 243.720.000	

pag. 77

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Giovani e sport Attività' ricreative e sport ECONOMIA E FINANZE LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA (22.1 - CAP. 7455)	Legislazione vigente	cp 13.917.732 cs 13.917.732	18.776.646 18.776.646	- -	- -	2016 3
	Riduzione	cp - cs -	- -	- -	- -	
	Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -	
	Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -	
	Legge di stabilità	cp 13.917.732 cs 13.917.732	18.776.646 18.776.646	- -	- -	
	TOTALE MISSIONE	cp 13.917.732 cs 13.917.732	18.776.646 18.776.646	- -	- -	

pag. 78

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGE N. 144 Del 1999					
ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(24.4 - CAP. 7335)					3
Legislazione vigente	cp 32.817.000 cs 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000	2019
Riduzione	cp — cs —	— —	— —	— —	
Rifinanziamento	cp — cs —	— —	— —	— —	
Rimodulazione	cp — cs —	— —	— —	— —	
Legge di stabilità	cp 32.817.000 cs 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000	
TOTALE MISSIONE	cp 32.817.000 cs 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000	

pag. 79

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Fondi da ripartire						
Fondi da assegnare						
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI						
LEGGE N. 499 Del 1999						
ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA						
(6.1 - CAP. 7810)					2016	
Legislazione vigente	cp 10.000.000 cs 10.000.000	15.000.000 15.000.000	-	-		
Riduzione	cp - cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp - cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp - cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 10.000.000 cs 10.000.000	15.000.000 15.000.000	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp 10.000.000 cs 10.000.000	15.000.000 15.000.000	-	-		
TOTALE GENERALE	cp 23.338.062.094 cs 23.338.062.094	19.817.310.732 19.817.310.732	19.124.946.163 19.124.946.163	98.824.705.321 98.824.705.321		

pag. 80

€ 16,00



17PDL0026010